

Delibera n. 16944 del 30-11-1992 proposta da MICHELI

Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "Palude di Roncegno" ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m. "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n.14 "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato una concreta azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica definiti biotopi ai sensi dell'art. 2 della precitata legge provinciale 14/86.

La legge provinciale 14/86 distingue i biotopi in "biotopi di interesse provinciale" e "biotopi di interesse comprensoriale"; sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 14/86 che ricadono all'interno delle aree di interesse ambientale primario del P.U.P. Essi sono riportati altresì negli elenchi e nelle cartografie dello stesso P.U.P.

L'art. 5 della legge provinciale 14/86, modificato dall'art. 15 della L.P. 28/88 prevede la procedura per la loro individuazione che comporta fra l'altro adempimenti tecnici e amministrativi per definire i confini dell'area e i relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

Come primo adempimento, il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, a cui è demandata la materia dei biotopi, ha sottoposto al Sottocomitato per l'Ecologia in data 27 settembre 1990, il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Palude di Roncegno" ricadente in C.C. di Roncegno. In tale data il Sottocomitato per l'Ecologia, dopo attenta valutazione, lo ha approvato in quanto l'area presenta i requisiti previsti dalla L.P. 14/86.

La Palude di Roncegno è una zona umida di origine alluvionale, situata nella parte più orientale del conoide del Rio Chiavona che scende verso il Brenta. Il mantenimento della zona umida è garantito dall'abbondante apporto idrico del suddetto Rio e di altri ruscelli provenienti da settentrione, che determina le condizioni favorevoli alla vegetazione tipica delle formazioni boschive ripariali. L'area che si intende tutelare rappresenta infatti uno degli ultimi e più importanti lembi di bosco ripariale ancora presente nella nostra Provincia.

Essa conserva ancora oggi, nonostante i numerosi interventi antropici, quelle caratteristiche strutturali e floristiche tipiche degli antichi paesaggi boschivi di fondovalle, costituiti prevalentemente da Ontano nero e Ontano bianco. Si incontra qualche esemplare di *Quercus pedunculata*, e varie specie di Salice.

L'ontaneta è spesso interrotta da piccole radure occupate da prati umidi a *Molinia coerulea*, *Phragmites australis* e *Carex ssp.*

Rilevante è l'importanza faunistica del biotopo; per quanto riguarda l'ittiofauna questo tipo di ambiente costituisce un habitat adatto per gli individui più giovani che possono accrescersi trovando alimento ed portate d'acqua costanti e non impetuose. Gli anfibi e i rettili frequentano le zone con acque calme, le piccole fosse ai bordi del canneto ed il fitto sottobosco umido.

Per quanto riguarda l'avifauna, essa riveste particolare valore naturalistico non tanto per la presenza di specie rare, ma piuttosto per la sua composizione particolarmente ricca che rispecchia la complessità dell'ecosistema. Tra le numerose specie presenti ci sono la Capinera, l'Usignolo, il Codibugnolo, il Porciglione, il Germano reale, il Merlo acquaiolo, la Ballerina, i Picchi, il Torcicollo, il Rampichino, l'Upupa, le Cince.

La zona è frequentata da alcune specie di strigiformi (Civetta, Assiolo) e rapaci (Nibbio bruno, Poiana, Sparviere, Gheppio).

L'area riveste inoltre notevole importanza quale habitat di rifugio e riproduzione di specie di interesse venatorio come il Fagiano, la Lepre comune ed altri mammiferi carnivori come il Tasso, la Volpe, la Faina.

Degna di nota la presenza della Lontra fino agli anni '50.

In data 6 marzo 1992, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 5 della L.P. 14/86 e s.m., l'Assessore ha inviato al Comune di Roncegno, al Comprensorio della Bassa

Valsugana e del Tesino e al Comitato Agricolo Comprensoriale del C3, il progetto di definizione naturalistica e patrimoniale, nonché le proposte di tutela per il biotopo "Palude di Roncegno".

Il Comprensorio C3 ed il Comune di Roncegno hanno espresso parere favorevole alla istituzione del biotopo sull'area "Paludi Vazzena", chiedendo di "stralciare la rimanente area Stangade, dall'attuale campo sportivo fino alla S.P. 65, .....".

Il Comitato Agricolo Comprensoriale del C3 ha espresso parere nettamente negativo.

In data 30 giugno 1992, il Sottocomitato per l'Ecologia, riunito per valutare i soprarichiamati pareri, ha ritenuto opportuno accogliere la modifica dei confini come richiesti, escludendo l'area "Stangade" dall'attuale campo sportivo alla S.P. 65.

Pertanto la Commissione propone alla Giunta Provinciale l'individuazione del biotopo "Palude di Roncegno", per una superficie di ettari 20,5 circa, con i relativi vincoli di tutela, come dagli atti progettuali allegati, che fanno parte integrante della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14 e

successive modificazioni;

- visto il parere favorevole del Sottocomitato per l'Ecologia, espresso ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 14/86 e s.m.;
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., sono sottoposte a vincolo di biotopo le particelle fondiarie in C.C. di Roncegno:

469/1, 469/3, 469/4, 470/1,470/2, 471/1, 471/2, 472/1, 472/2, 473, 474, 475, 476, 477, 505/1, 505/3, 506, 507, 508, 509, 510/1, 510/2, 511/1, 511/2, 512, 513, 514, 515, 516/1, 516/2, 517/1, 517/2, 518, 519, 520, 521, 522, 523/1, 524/1, 524/2, 524/3, 526/1, 526/2, 526/3, 527, 528, 529/1, 529/2, 530/1, 530/2, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539/1, 539/2, 540/1, 540/2, 540/3, 541/1, 541/2, 541/3, 542, 543, 544, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 546/3, 546/4, 547, 548/1, 548/2, 549/1, 549/2, 550, 551, 552, 553, 555, 556/1, 556/2, 557/1, 557/2, 560/1, 560/2, 560/3, 561, 562/1, 562/2, 563/1, 563/2, 564, 565, 566, 568, 569, 570, 571, 573, 575, 576/1, 576/2, 576/3, 577/1, 577/2, 577/3, 577/4, 579, 580, 581, 582, 583, 585/1, 585/2, 586, 587, 588, 589, 590/1, 590/2, 590/3, 590/4, 592/1, 592/2, 594, 595/1, 595/2, 595/3, 596/1 597/1,

597/2, 598, 599, 602, 603/1, 606, 608, 610/1, 610/2, 611/1, 611/2, 612/1, 612/2, 615/1, 615/2, 616, 619/1, 619/2, 620, 621, 622, 623, 625, 626/1, 626/2, 626/3, 627, 628, 631/2, 6715, 6716, 6717, 6718\*, 6892, 6893/6\*, 6944\*.

\*= particelle parzialmente comprese nel biotopo.

2. L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con alcune attività tradizionali per cui sono permessi:

- la prosecuzione dell'attività agricola sulle superfici coltivate al momento della pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della Regione Trentino - Alto Adige della presente deliberazione; tale attività potrà essere svolta secondo modalità tradizionali ovvero potrà avvalersi di tecniche colturali più consone ad una moderna gestione, purchè compatibili con il mantenimento delle caratteristiche particolari del biotopo; l'introduzione di colture agricole estranee al contesto produttivo tradizionale, quali impianti intensivi di colture minori e ortaggi, dovrà essere sottoposta al parere preventivo e vincolante del Servizio Parchi e Foreste Demaniali, che potrà avvalersi della "Commissione Scientifica per lo studio, la valorizzazione ed il ripristino naturalistico dei biotopi";
- la ristrutturazione dei ricoveri per attrezzi sui terreni agricoli;

- l'accesso ai fondi coltivati, anche con veicoli a motore, da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi;
- l'esercizio della selvicoltura definita sulla base del consuetudinario piano di assestamento forestale sottoposto, in occasione della sua revisione, al parere del Servizio Parchi e Foreste Demaniali. Per i boschi sprovvisti di un piano di assestamento, la selvicoltura è attuata sulla base di prescrizioni impartite dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;
- la circolazione dei mezzi a motore per la attività di utilizzazione boschiva;
- gli interventi di manutenzione di impianti o infrastrutture di interesse pubblico, sentito il Servizio Parchi e Foreste demaniali.

Le attività di cui sopra possono essere regolamentate con maggiore dettaglio dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali, sentita la Commissione Scientifica per i biotopi.

Sono ammessi, infine, gli interventi necessari alla conservazione, al riequilibrio bioecologico, alla fruizione culturale ed alla ricerca scientifica, realizzati a cura o per conto del Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

3. Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, si applicano i vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23

giugno 1986, n. 14 che dispongono:

- a) "il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo";
- b) "il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno";
- c) "il divieto di coltivare cave e torbiere(...)"

Non sono quindi consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

Pertanto, fatte salve le attività di cui al precedente punto 2., è vietato:

- immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di esse, di qualsiasi specie, nonché raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco;
- esercitare la caccia e la pesca ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonché lasciare vagare cani o altri animali domestici, anche per pastorizia;
- erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;
- emungere o immettere acqua o liquami reflui;
- effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative e incolte;
- usare pesticidi di qualsiasi genere (antiparassitari, erbicidi, disinfettanti, rodenticidi ecc.) o esche

avvelenate a scopi che esulano dal normale espletamento delle attività di cui al punto 2.;

- utilizzare la pratica agronomica della pacciamatura con materiali di origine artificiale;

- attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;

- abbandonare i sentieri ed aggirarsi nel biotopo al di fuori di essi, ad eccezione dei proprietari, affittuari o possessori ad altro titolo dei fondi inclusi nel biotopo, nonchè entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto meccanico o animale. Non sono altresì ammessi il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di mezzi aerei di qualsiasi tipo;

- campeggiare, accendere fuochi, provocare luci, suoni e rumori molesti, svolgere attività agonistiche o folcloristiche in genere; altre manifestazioni organizzate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- realizzare qualsiasi tipo di recinzione;

- rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.

4. L'individuazione di cui all'articolo 1 riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio da definire con successiva deliberazione;

5. La relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della delibera di istituzione;
6. Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali potrà procedere alla tabellazione del biotopo, previo preavviso di 30 giorni ai proprietari interessati risultanti dal libro fondiario dei quali sia noto il domicilio.

- - - - -

Allegato "A": definizione naturalistico-catastale  
comprendete n.ro 4 cartografie  
parte integrante non gestita dal sistema